Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario di MESSINA

Ufficio Studi e Documentazione

REPORT PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI

PERIODO DI RIFERIMENTO
20/12/2024-29/01/2025

Sommario

Normativa	
D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 202	Pag. 2
D.M. 27 dicembre 2024, n. 206	Pag. 2
Circolare Ministero della Giustizia 31.12.2024	Pag. 2
Legge n. 4 del 23 gennaio 2025	
Giurisprudenza	
Corte Costituzionale	
Sentenze	Pag. 3
Sezioni Unite	
Questioni pendenti	Pag. 3
Sezioni semplici	
Sentenze diritto sostanziale	Pag. 4
Sentenze diritto processuale	Pag. 6

NORMATIVA

1. **D. Lgs. 27 dicembre 2024, n. 202**

 Il c.d. Decreto "milleproroghe" contiene disposizioni urgenti in materia di termini normativi. In particolare, per quanto oggetto della presente rassegna, l'art. 10 D.lg.s. 202/24 prevede proroghe di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia. L'art. 18 D.lg.s. 202/24 proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza

2. **D.M. 27 dicembre 2024, n. 206**

 In particolare, l'art. 1 co 1 del Decreto Ministeriale 206/2024 sostituisce l'art. 3 del DM 217/2023 rendendo obbligatorio in via esclusiva dal 01/01/2025 il deposito telematico ex art. 111 bis c.p.p. di atti, documenti, richieste e memorie nei seguenti uffici giudiziari:

 - Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
 - Procura europea;
 - Sezione del Giudice delle indagini preliminari del tribunale ordinario;
 - Tribunale ordinario;
 - Procura generale presso la Corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

 I commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 del Decreto citato prevedono, in deroga a quanto previsto dal comma 1, alcune ipotesi di deposito con modalità non telematiche fino al 31.12.2025. I successivi commi 5, 6, 7 e 8 disciplinano il regime transitorio relativo a uffici giudiziari diversi. Infine, il comma 9 fa salvo per i difensori il deposito via PEC in tutti i casi in cui è previsto il deposito anche con modalità non telematiche.

3. **Circolare Ministero della Giustizia 31.12.2024**

 La circolare esplicativa, dopo un quadro dell'attuale assetto normativo, evidenzia le modalità di registrazione ed accesso all'APP, le modalità di deposito e firma dei provvedimenti. Interessante è l'attenzione al c.d. "Titolario" dei provvedimenti al fine di consentirne la standardizzazione. Infine, si evidenziano in canali per ottenere informazioni e assistenza.

4. **Legge n. 4 del 23 gennaio 2025**

 Converte con emendamenti il decreto legge 29 novembre 2024, n. 178, recante Misure urgenti in materia di giustizia. Le modifiche di maggiore rilievo apportate hanno ad oggetto le procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, venendo interessati i seguenti articoli del codice di procedura penale: articolo 275-bis, comma 1, articolo 276, comma 1-ter, articolo 282-bis, comma 6, quarto periodo, articolo 282-ter, comma 1, quarto periodo, dopo le parole «non fattibilità tecnica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa quella operativa,». Inoltre, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 97-bis è stato inserito il seguente: «Art. 97-ter (Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice).

GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZE

1. **Sentenza n 2 del 17 gennaio 2025**
 La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione. Secondo la Corte, infatti, la scelta legislativa di far dipendere l'accesso al giudizio abbreviato dalla sussistenza di una circostanza a effetto speciale esprime un giudizio di disvalore della fattispecie astratta marcatamente superiore a quello che connota la corrispondente fattispecie non aggravata, laddove risulta anche costituzionalmente avvalorata la censurata graduazione quoad poenam. Conclusivamente, se la facoltà di chiedere i riti alternativi – quando è riconosciuta – costituisce una modalità, tra le più qualificanti ed incisive di esercizio del diritto di difesa, è altrettanto vero che la negazione legislativa di tale facoltà in rapporto ad una determinata categoria di reati non vulnera il nucleo incomprimibile del predetto diritto.

SEZIONI UNITE

QUESTIONI PENDENTI

2. **Data udienza: 29 maggio 2025 (Ordinanza di rimessione: 47294/2024)**
 Se, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'art. 52, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - in forza del quale la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi derivanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro - debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell'ammissione allo stato passivo del credito del terzo derivante da fatto illecito commesso dal proposto, il relativo diritto debba essere sorto antecedentemente all'applicazione della misura cautelare, anche se accertato e liquidato in un momento successivo, ovvero nel senso che debba essere anteriore al sequestro anche l'accertamento giudiziale del credito.
3. **Data udienza: 10 aprile 2025 (Ordinanza di rimessione: 42614/2024)**
 Se il delitto di epidemia colposa possa essere integrato anche con una condotta omissiva.
4. **Data udienza: 27 marzo 2025 (Ordinanza di rimessione: 43160/2024)**
 Se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo possa rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati ovvero sia legittimato a contestare anche i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso.
5. **Data udienza: 27 febbraio 2025**
 Se, in tema di giudizio abbreviato, la riduzione di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modificato all'art. 1, comma 44, legge 23 giugno 2017, n. 103, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, debba essere operata nella misura unitaria di un terzo ovvero debba essere effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni nella misura della metà e su quelli disposti per i delitti nella misura di un terzo.

6. **Data udienza: 30 gennaio 2025 (Ordinanza di rimessione: 39591/2024)**
 Se, dopo le modifiche dell'art. 593 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace per un reato punito con pena alternativa sia, agli effetti civili, appellabile dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato ovvero solo ricorribile per cassazione.
7. **Data udienza: 30 gennaio 2025 (Ordinanza di rimessione: 31605/2024)**
 Se, nell'ambito delle attività di "bancoposta" svolte da Poste Italiane s.p.a., la "raccolta del risparmio postale", ossia la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata per conto della Cassa depositi e prestiti, abbia natura pubblicistica e, in caso positivo, se l'operatore di Poste Italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione di tali prodotti rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

SEZIONI SEMPLICI

Diritto sostanziale

1. **Cass. pen., sez. I, ud. 14 gennaio 2025 (dep. 22 gennaio 2025), n. 2646**
 Alla persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune può essere concessa l'autorizzazione ad allontanarsene anche per esigenze di lavoro, sempre che sussistano gravi e comprovati motivi che rendano assolutamente necessario detto allontanamento.
2. **Cass. pen., sez. II, ud. 18 dicembre 2024 (dep. 16 gennaio 2025), n. 1956**
 La legge 28 giugno 2024 n. 90 ha introdotto, all'art. 640, secondo comma, cod. pen., il numero 2-ter, con il quale si stabilisce che il reato di truffa è aggravato se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o altrui identificazione. In tal caso, ai sensi del terzo comma della norma, siccome novellato, il reato rimane procedibile a querela.
3. **Cass. pen., sez. III, ud. 20 novembre 2024 (dep. 15 gennaio 2025), n. 1760**
 Illegittimo attribuire alla valuta virtuale (Bitcoin) la natura di profitto di reato tributario. Illegittimo il sequestro probatorio del profitto del reato non diretto, ma per equivalente, perché ricadente non su moneta avente corso legale nello Stato, utilizzata per effettuare i pagamenti ed avente valore liberatorio delle obbligazioni contratte anche nei confronti dell'erario per l'estinzione del debito tributario, ma su un asset digitale rappresentato da valuta virtuale che non svolge le funzioni tipiche della moneta avente corso legale e che è soggetta a continue fluttuazioni di mercato.
4. **Cass. pen., sez. I, ud. 26 settembre 2024 (dep. 14 gennaio 2025), n. 1710**
 È configurabile come tentato omicidio, e non come violenza privata, il folle gesto compiuto da un minorenne che, dall'alto di un cavalcavia di una strada statale ha fatto cadere "a candela" una piccola bottiglia di vetro su una vettura in corsa, non colpita solo grazie all'abilità del conducente, il quale ha effettuato una efficace manovra di emergenza.
5. **Cass. pen., sez. V, ud. 2 dicembre 2024 (dep. 14 gennaio 2024), n. 1691**
 Il pianerottolo condominiale non è riconducibile alla nozione di dimora in senso stretto. Tuttavia, trattandosi di una sua estensione, presenta i suoi stessi tratti caratteristici che sono costituiti dalla "non apertura al pubblico" e "non accessibilità a terzi" senza il consenso del titolare.
6. **Cass. pen., sez. VI ud. 14 novembre 2024 (dep. 13 gennaio 2025) n. 1268**

Integra il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi la condotta di chi impedisce alla persona offesa di essere economicamente indipendente, nel caso in cui i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocare in quest'ultima un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche ed organizzative assunte in seno alla famiglia, in quanto non pienamente condivise, ma unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica.

7. **Cass. pen., sez. III, ud. 29 ottobre 2024 (dep. 13 gennaio 2025), n. 1220**
 In tema di omesso versamento tramite indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, in caso di concorso di persone nel reato ed esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito.
8. **Cass. pen., sez. II, ud. 27 novembre 2024 (dep. 2 gennaio 2025), n. 47**
 È configurabile il concorso di reati, e non il concorso apparente di norme, tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione.
9. **Cass. pen., sez. I, ud. 4 ottobre 2024 (dep. 31 dicembre 2024), n. 47682**
 In materia di misure sostitutive alla pena detentiva, è stato chiarito che i precedenti penali non sono da soli motivo sufficiente per respingere la richiesta di pene sostitutive, ma possono essere considerati per valutare il rischio di recidiva. Lo ha ribadito la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un provvedimento che rigettava la domanda di sostituzione della pena detentiva di tre mesi di reclusione con la pena pecuniaria per un soggetto che aveva dato concreta dimostrazione di delinquere proprio per fini di profitto economico.
10. **Cassazione penale sez. I, 29/11/2024, (dep. 23/12/2024), n. 47385**
 L'affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario solo qualora dall'esame del provvedimento cautelare emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione.
11. **Cassazione penale sez. II, 28/11/2024, (dep. 20/12/2024), n.47056**
 L'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di estorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all'evento in sé considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato
12. **Cassazione penale sez. VI, 28/11/2024, (dep. 20/12/2024), n.47041**
 Non è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, bensì l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori, ricorrendone i requisiti strutturali, in presenza di condotte illecite poste in essere da parte di uno dei componenti di una unione di fatto ai danni dell'altro, quando sia cessata la convivenza e siano conseguentemente venute meno la comunanza di vita e di affetti nonché il rapporto di reciproco affidamento. Tale approdo costituisce il risultato di un percorso di interpretazione del rapporto che intercorre tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori alla luce del divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici, divieto che impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen. nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa.

Diritto processuale

1. **Cass. pen., sez. I, ud. 21 novembre 2024 (dep. 23 gennaio 2025), n. 2744**
 Con riferimento al sequestro probatorio di un intero dispositivo informatico (in luogo della estrapolazione dei singoli dati di interesse, attraverso la creazione di copia forense), il principio di diritto è nel senso che il provvedimento possa essere ritenuto legittimo, nonché rispettoso dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, laddove risulti giustificato dalle difficoltà tecniche che si incontrino, nell'enucleare e riprodurre, in modo mirato, i dati conservati nella memoria del dispositivo stesso. Va infatti osservato che, anche in materia di misure reali, devono essere rispettati i principi di adeguatezza e proporzionalità. In tale prospettiva, così come è vietata l'acquisizione di un intero archivio di documentazione cartacea di un'azienda (Sez. 6, n. 43556 del 26/9/2019, Scarsini, Rv. 277211), altrettanto deve dirsi in relazione alla indiscriminata acquisizione - in difetto di specifiche ragioni - di un dispositivo, quale un personal computer, contenente una messe indifferenziata di dati informatici (Sez. 6, n. 24617 del 24/2/2015, Rizzo, Rv. 264092). Per quanto non possa dirsi ipso facto illegittimo il sequestro del dispositivo, in luogo dell'estrazione immediata del suo contenuto, ove sussistano specifiche difficoltà tecniche, deve nondimeno rilevarsi come, in casi siffatti, il vincolo sia soltanto strumentale, rispetto all'acquisizione mirata di dati in esso contenuti, risultando altrimenti di per sé privo di giustificazione, non potendosi procedere ad un'acquisizione onnicomprensiva, che assumerebbe inevitabilmente un carattere marcatamente esplorativo. Ciò comporta che il vincolo deve essere ab origine commisurato - anche sul piano temporale - all'esigenza di estrapolazione di singoli dati ben individuati e che, nel contempo, deve essere garantito il rispetto di un criterio di selezione, in assenza del quale il vincolo stesso risulterebbe, nel suo complesso, ingiustificato per difetto di proporzionalità.Proprio in tale prospettiva, è stato chiarito che «in tema di sequestro di dispositivi informatici o telematici, l'estrazione di copia integrale dei dati in essi contenuti realizza solo una copia-mezzo, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede» (Sez. 6, n. 34265 del 22/9/2020, Aleotti, Rv. 279949; per riferimenti alle modalità operative, si rinvia anche a Sez. 6, n. 13165 del 4/3/2020, Scagliarini, Rv. 279143).
2. **Cass. pen., sez. V, ud. 17 gennaio 2025 (dep. 22 gennaio 2025), n. 2736**
 Per il Supremo Consesso, l'assunto secondo il quale la condotta del ricorrente, puramente passiva, volta a seguire tramite social i profili pubblici dei parenti della vittima, in quanto rivelatrice di un'intrusiva volontà di controllo, suscettibile di ingenerare un concreto timore per l'incolumità dei congiunti, non risulta sufficiente a giustificare l'aggravamento della misura cautelare.
3. **Cass. pen., sez. I, ud. 26 novembre 2024 (dep. 16 gennaio 2025), n. 1908**
 Una volta che il giudizio l'abbreviato sia stato già disposto, al terzo interessato che interviene ex art. 104 bis, comma 1 quinquies, disp. att. c.p.p., devono essere comunque assicurati i diritti di iniziativa probatoria e di contraddittorio sulla prova, quali componenti ineludibili del diritto di difesa ai sensi dell'art. 24, secondo comma, Cost., rientranti nella garanzia del giusto processo (sancita nell'art. 111, primo e secondo comma, Cost.), corrispondente a quella del fair trial, o processo equo, riconosciuta dall'art. 6, § 1, CEDU.
4. **Cass. pen., sez. VI ud. 6 novembre 2024 (dep. 13 gennaio 2025) n. 1276**
 A seguito dell'introduzione nell'ordinamento processuale penale del disposto dell'art. 115-bis cod. proc. pen., avverso il provvedimento di archiviazione contenente apprezzamenti sulla colpevolezza dell'indagato è esperibile il solo rimedio previsto dalla norma indicata, non residuando la possibilità di proporre ricorso per cassazione per abnormità, posto che tale

rimedio impugnatorio ha natura residuale e, pertanto, non è esperibile ove siano normativamente previsti rimedi tipici.

5. **Cass. pen., sez. VI, ud. 20 novembre 2024 (dep. 13 gennaio 2025), n. 1269**
 La messaggistica archiviata nei telefoni cellulari non può più essere considerata alla stregua di un mero documento, liberamente acquisibile senza la garanzia costituzionale prevista dall'art. 15 Cost., ma richiede l'assoggettamento alla disciplina dell'art. 254 cod. proc. pen. che impone la necessità di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, necessariamente motivato al fine di giustificare il sacrificio della segretezza della corrispondenza, senza la possibilità di accesso diretto da parte della Polizia Giudiziaria, che ha solo il potere di acquisire materialmente il dispositivo elettronico ma senza accesso diretto al suo contenuto, analogamente a quanto previsto per l'invio della corrispondenza postale dall'art. 254, comma 2, cod. proc. pen., e fermo quanto disposto dall'art. 353 cod. proc. pen. sull'apertura dei plichi o di corrispondenza con l'autorizzazione del pubblico ministero quando ciò sia necessario per l'assicurazione elementi di prova che potrebbero andare persi a causa del ritardo nel caso di specie, non vale osservare che l'acquisizione delle chat è avvenuta con il consenso di chi aveva il diritto di disporne, atteso che trattandosi di una attività svolta dalla polizia giudiziaria nei confronti di un soggetto, già gravato da elementi indiziari tali da giustificare l'acquisizione della posizione di indaga o, il consenso che si assume essere stato prestato liberamente dall'indagato non può supplire alla carenza di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria, di autorizzazione preventiva o di convalida successiva dell'atto di indagine posto in essere, invece, in totale autonomia dalla polizia giudiziaria.
6. **Cassazione penale sez. VI, 30 dicembre 2024 (dep dep. 31 dicembre 2024), n.47705**
 Le sentenze o ordinanze che dichiarano l'incompetenza, sia per materia sia per territorio, non sono suscettibili di impugnazione mediante ricorso per cassazione, in assenza di un mezzo preventivo che consenta alla Suprema Corte un intervento immediato in materia di competenza. Il sistema processuale italiano, seguendo il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, prevede la possibilità di sollevare un conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 e seguenti del codice di procedura penale, come unico rimedio in caso di dichiarazione di incompetenza per territorio. È dunque inammissibile un rinvio pregiudiziale ai sensi del nuovo art. 24-bis c.p.p., qualora sia già stata pronunciata una decisione sulla competenza territoriale: l'unico strumento a disposizione delle parti, in tal caso, consiste nel sollevare un conflitto di competenza davanti alla stessa Corte di Cassazione.
7. **Cass. pen., sez. II, ud. 27 novembre 2024 (dep. 2 gennaio 2025), n. 45**
 È abnorme la decisione di dichiarare inammissibile la richiesta di archiviazione presentata in forma cartacea dal Pubblico Ministero, dopo che il Procuratore Capo aveva confermato l'impossibilità di ricorrere al deposito telematico.
8. **Cassazione penale sez. III, 18/11/2024, (dep. 23/12/2024), n.47311**
 In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, ma l'inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen., non inficia la legittimità dell'ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunque, successivamente notificata all'interessato e quest'ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indicato
9. **Cassazione penale sez. VI, 30/10/2024, (dep. 10/12/2024), n. 45280**
 Il giudice della prevenzione, in sede di verifica della pericolosità generica del soggetto proposto per l'applicazione di misura di prevenzione, non può ritenere rilevanti in base al principio della"valutazione autonoma", fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di

assoluzione, in quanto la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità. In altri termini, ferma restando l'autonomia fra le due tipologie di giudizio (cognizione e prevenzione), l'unico limite posto all'autonomia valutativa del giudice della prevenzione è che "*i fatti storici ritenuti sintomatici della pericolosità del proposto non devono essere stati smentiti in sede di cognizione penale*".